

Condotta costituente reato - Illeciti disciplinari di cui all'art. 4, lett. d) ed agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Concorso - Configurabilità - Estinzione per prescrizione dell'illecito funzionale o extrafunzionale - Effetti sull'illecito conseguente a reato - Esclusione - Fondamento.

Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, di cui all'art. 4, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006, determinano la lesione di beni giuridici diversi da quelli - relativi all'osservanza dei doveri professionali - la cui lesione è posta a fondamento degli illeciti c.d. funzionali o extrafunzionali previsti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono concorrere con questi ultimi, di modo che l'estinzione per prescrizione dell'illecito funzionale o extrafunzionale non può riverberarsi sull'illecito disciplinare conseguente al reato, per il quale peraltro vige il diverso regime di prescrizione dettato dall'art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs n. 109 del 2006.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1719 del 27/01/2020 (Rv. 656796 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE